



Il controllo dell'imputazione nei
riti premiali
23 gennaio 2025

STEFANIA RICCIO

Contestazione e garanzie del contraddittorio

- ▶ La **contestazione** è il primo istituto processuale nel quale si inverte la **garanzia del contraddittorio**.

Metodo dialettico di formazione della prova, il contraddittorio esige la chiara e precisa definizione dei contenuti dell'addebito (**art. 111 Cost. e 6 CEDU**).

- ▶ Come deve essere strutturato il tema del processo?

Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619,

Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051

delineano la nozione di **«fatto diverso»**, **determinativo di nullità ai sensi dell'art. 521 c.p.p.** per difetto di correlazione tra accusa e sentenza.

Nozione strutturale e funzionale (o teleologica) di «fatto diverso»:

- **il mutamento del fatto implica una trasformazione radicale**, nei suoi elementi essenziali, **della fattispecie** concreta (condotta, evento, nesso causale) **da cui derivino** congiuntamente:
 - 1) **incertezza sull'oggetto dell'imputazione;**
 - 2) **reale pregiudizio dei diritti della difesa.**

Le precisazioni della giurisprudenza

Non rileva il pedissequo confronto – puramente letterale- tra contestazione e sentenza perché - vertendosi in materia di garanzie difensive - la violazione è insussistente, quando l'imputato:

- ▶ **A) attraverso l'iter del processo**, sia venuto a trovarsi nella **condizione concreta di difendersi** in ordine all'oggetto dell'imputazione;
- ▶ **B) abbia prospettato egli stesso, attraverso la difesa tecnica**, un **fatto** coincidente con quello ritenuto in sentenza.

Non rilevano come ipotesi di non correlazione tra accusa e sentenza:

- ▶ - **difformità quantitative e qualitative o divergenze** dovute alla **relatività delle tecniche descrittive** (Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 276955);
- ▶ - ipotesi in cui la **ricostruzione dei fatti sia arricchita e confermata** in sentenza (in specie **quanto ai soggetti** coinvolti ed **al ruolo** di ciascuno) alla stregua degli elementi emersi in istruttoria (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 – 01).

Una contestazione fluida nel corso del giudizio?

- ▶ Il principio di **«immutabilità della contestazione in assenza di modificazioni ritualmente effettuate»** innerva la trama codicistica.
- ▶ Le **nuove contestazioni, modificative o accrescitive**, costituiscono **eventualità "fisiologiche"** in un sistema processuale di impronta adversary, che ha il focus nel dibattimento
- ▶ Dalla trama codicistica emerge l'esigenza di corrispondenza dell'imputazione a quanto emerge dagli atti in ciascuna fase procedurale (la Corte cost. aveva da tempo risalente sostenuto l'applicazione per analogia dell'art. 521 c.p.p. anche all'udienza preliminare)
- ▶ **Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Barbagallo:** **«L'interpretazione, aderente alla lettera della norma**, della locuzione **«nel corso dell'istruzione»** che si rinviene negli artt. 516 e 517 c.p.p., dà luogo ad un **formalismo esasperato ed ingiustificato**. Le modifiche sono possibili anche sulla base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, prima che l'istruzione abbia inizio.

La costruzione della imputazione nella riforma Cartabia.

Il d. lgs. n. 150/2022 ha modificato:

- ▶ **l'art. 421 c.p.p.**, sostituendo il **comma 1** e inserendo il **comma 1-bis**;
- ▶ **l'art. 423 c.p.p.**, inserendo i commi **1-bis** e **1-ter**;

Ha introdotto:

- l'art. **554-bis, comma 5**,
- l'art. **611, comma 1-sexies**, c.p.p .

L'anticipazione del controllo al momento della udienza filtro

- ▶ L'impostazione del thema decidendum è anticipata dal legislatore al momento della **udienza filtro (preliminare o udienza predibattimentale)**
- ▶ Il GUP ed il Giudice dell'udienza predibattimentale a seguito di citazione diretta sono tenuti ad operare un **controllo penetrante sulla determinatezza e correttezza** della formulazione dell'imputazione, con riguardo alla **contestazione sia in fatto che in diritto.**

La positivizzazione dello schema a matrice pretoria di Sez. U Battistella

- ▶ Il **meccanismo di controllo** dell'imputazione di nuova introduzione è **mutuato da Sez. U, 20/12/2007, n. 5307, dep. 08, Battistella.**

E' connotato da una **struttura bifasica** e si articola come segue.

- ▶ **Con riguardo alla contestazione originaria, il GUP:**

1) in caso di violazione dell'art. 417, co. 1, c.p.p. (difetto di **«enunciazione in forma chiara e precisa»**), **sentite le parti, invita il PM** a modificare l'imputazione;

2) qualora il PM non provveda, dichiara, **sentite le parti, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio** con **restituzione degli atti** al PM;

- ▶ **Nel corso dell'udienza preliminare, il GUP:**

1) se il fatto e le circostanze aggravanti e quelle che comportano l'applicazione delle misure di sicurezza, **non sono corrispondenti a quanto emerge dagli atti o la qualificazione giuridica non è corretta**, **invita il PM** a precisare o modificare l'imputazione;

2) qualora il PM non provveda, dichiara, sentite le parti, **dispone la restituzione degli atti al PM** con ordinanza motivata.

Un congegno analogo opera davanti al giudice monocratico, nel corso della c.d. udienza filtro (art. **554-bis, comma 5**)

La ratio del nuovo meccanismo bifasico

La previsione del meccanismo articolato in due tempi è in funzione delle finalità **deflative** della novella:

- ▶ A) nel rispetto delle prerogative dell'accusa, scongiura fenomeni regressivi non necessari (principio di **ragionevole durata ex art. 111 Cost.**), dovuti a profili formali o ad imperfetta percezione della critica giudiziale;
- ▶ B) l'interlocuzione vale ad **incentivare la scelta di riti alternativi preclusi dalla qualificazione giuridica errata** o, in ogni caso, **scoraggiati da fatti non correttamente e compiutamente descritti**

La modifica della imputazione in fatto e in diritto: il regime a doppio binario

Modifica della imputazione in fatto

Diritti delle parti (art. 519 c.p.p.):

- ▶ **Termine a difesa;**
- ▶ **Informazione sulla possibilità di accesso ai riti alternativi** (patteggiamento; rito abbreviato; sospensione del procedimento con messa alla prova);
- ▶ **Informazione sulla possibilità di richiedere nuove prove**

Art. 521 c.p.p.

se la **diversità del fatto** (rispetto a quello contestato originariamente o modificato) **venga rilevata all'esito del giudizio**, all'imputato è assicurata la **garanzia della regressione** (restituzione degli atti al PM).

- ▶ Modifica della qualificazione giuridica (art. 521 c.p.p.)
- ▶ Il giudice può dare al fatto **una diversa qualificazione giuridica** se il reato **non eccede** la sua **competenza** e **non** è riservato al **giudice collegiale**;
- ▶ (Sez. 4, n. 49175 del 2019: diritto al contraddittorio come interpretato nella sentenza Corte EDU Drassich c. Italia, **è assicurata** anche quando il giudice di primo grado provveda alla **riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza**, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritti difensivi con l'**impugnazione**.
- ▶ se il **giudice di legittimità prospetta** l'eventuale mutamento «in iure», deve essere assicurato il **diritto al contraddittorio (art. 611, co. 1-sexies. c.p.p.)**, prevede il rinvio ad udienza pubblica o in camera di consiglio con partecipazione delle parti, che hanno diritto all'avviso, recante la motivazione del rinvio)

Il difficile atteggiarsi della modifica dell'imputazione in fatto, piuttosto che in diritto. L'approccio del diritto interno e del diritto sovranazionale

- ▶ La Corte costituzionale ha ritenuto **non priva di razionalità** la **disomogeneità tra i due ambiti di modifica**.
- ▶ **Sez. 2 - , n. 45068 del 14/10/2021, Zerenga, Rv. 282435 – 01**, lungo la stessa direttrice ermeneutica, ha affermato che:

«È manifestamente infondata la QLC dell'art. 521 c.p.p. in relazione all'art. 111 Cost., nella parte in cui non prevede la rimessione in termini dell'imputato al fine di consentirgli di chiedere **l'ammissione a riti alternativi**, qualora il giudice, all'esito del processo, **attribuisca una qualificazione giuridica diversa al fatto contestato**, immutato nella sua dimensione storica, in quanto tale **riqualificazione non determina uno scenario processuale "non prevedibile"** per la difesa **e pertanto non richiede interventi additivi rispetto al nucleo delle opzioni processuali** da essa esercitabili:

1) L'operazione qualificatoria non è nella disponibilità esclusiva del giudice;

2) **CGUE 13 giugno 2019, causa C646/2017, Moro: direttiva 2012/13/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali attribuisce **il diritto ad essere informato della mutata qualificazione, non alla restituzione in termini per l'accesso a riti alternativi**.

L'orientamento delle Sezioni Unite

- ▶ Anche quando il giudice di primo grado provveda alla **riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto**, l'imputato può esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione;
- ▶ **Sez. U, n. 31617, del 26/06/2015, Lucci , Rv. 264438 - 01**
- ▶ L'attribuzione al fatto contestato, **all'esito del giudizio di appello**, di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo co., Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, **qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono**. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione dell'art. 521 c.p.p. per la condanna inflitta in appello per corruzione, mentre in primo grado era stata ritenuta la concussione).

Prevedibilità della riqualficazione ed accesso ai riti alternativi

Si riconducono alla nozione di “prevedibilità” della riqualficazione alcuni arresti:

► In tema di **oblazione** (l'**accesso al rito alternativo** in seguito alla riqualficazione giuridica del fatto è ammissibile **solo se l'imputato si sia fatto parte diligente, prospettando con una sua tempestiva richiesta la possibilità di patteggiare la pena o di oblare sulla base della diversa qualificazione giuridica** (Sez. 5 n. 5493 del 3/12/1997, dep. 1998 in tema di **applicazione di pena** e Sez. U 28.2.2006, n. 7645 e Sez. U, n. 32351 n. 26/06/2014);

► Corte Cost. sent. n. 192/2020, e n. 131/2019:

non fondata la QLC degli artt. 464-bis, co. 2, e 521, comma 1, c.p.p., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24, co. 2, Cost., in un caso in cui l'imputato aveva **tempestivamente richiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova**, prospettando la riqualficazione giuridica del fatto, che il giudice aveva ritenuto possibile all'esito del dibattimento.

Le direttrici della giurisprudenza sovranazionale

- ▶ Corte di Strasburgo: vanno accomunati il **mutamento in iure** dell'imputazione a quello **in facto**, sotto il profilo delle garanzie difensive: per l'art. 6, paragrafi 1 e 3, lett. a) e b) e par. 3, lett. a), CEDU, l'accusato - quale condizione imprescindibile di un **processo «fair»** - ha diritto ad essere informato della **natura** e dei **motivi** dell'accusa, con modalità che consentano di disporre **del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la difesa**.
- ▶ L'assolutezza di tale enunciato è temperata dalla **natura del sindacato dei Giudici di Strasburgo** i quali verificano che gli effetti della interpretazione del diritto interno siano compatibili con la Convenzione, secondo un approccio olistico, che guarda al procedimento nel suo insieme.
- ▶ Corte Edu 11/12/2007-Drassich c. Italia: non vi è compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, ove l'imputato e il suo difensore siano stati posti in condizione ab initio di interloquire sulla questione, ed il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione; diversamente va assicurata la regressione o la riapertura del procedimento

Sent. CGUE del 9.11.2023 BK, C-175/22 (SP 9 gennaio 2024)

- ▶ **CGUE: il Giudice ha l'obbligo di informare tempestivamente l'imputato della modifica della qualificazione giuridica - e comunque prima della decisione** - in modo da consentirgli, di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo.

L'art. 6 par. 4, della Direttiva 2012/13/UE (norme minime comuni in materia di informazioni relative ai diritti e all'accusa da fornire alle persone indagate o imputate) persegue lo scopo di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e, di facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e va interpretato nel senso che **qualsiasi modifica della qualificazione giuridica dei fatti**, incida o non sugli elementi costitutivi del fatto, deve essere tempestivamente comunicata all'imputato, prima della decisione, perché ha **incidenza determinante sull'esercizio dei diritti difensivi e sull'equità del procedimento**.

I riti speciali compatibili con l'udienza preliminare

- ▶ **L'udienza preliminare è la sede fisiologica per la richiesta dei riti speciali con essa compatibili, alternativi al dibattimento.**
- ▶ Il meccanismo di cui all'art. 423 c.p.p. può trovare spazio operativo nei riti compatibili con la celebrazione dell'UP, a seconda del **momento in cui la richiesta del rito speciale può essere avanzata**

Rito abbreviato- fino a che non siano formulate le conclusioni ai sensi degli artt. 421 e 422 (**Sez. U, n. 20214 del 27/03/2014, Frja, Rv. 259076 – 01**: la richiesta può essere presentata dopo la formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero, ma non oltre il momento in cui il difensore dell'imputato formula le proprie conclusioni definitive e, in caso di procedimenti cumulativi, da ciascun imputato al più tardi nel momento in cui il suo difensore formula le conclusioni definitive) .

Art. 438, comma 6-ter: richiesta di rito abbreviato può essere riproposta prima della apertura del dibattimento

Patteggiamento: fino al momento delle conclusioni dell'udienza preliminare.

- ▶ Dopo la integrazione delle indagini ex art. 421-bis c.p.p. Il consenso sulla richiesta può essere espresso anche se in precedenza era stato negato (art. 446, co. 4, c.p.p.)

Messa alla prova: fino al momento delle conclusioni dell'udienza preliminare (art. 464-bis co. 2, c.p.p.; se la proposta viene formulata in udienza, l'imputato può chiedere un termine non superiore a 20 giorni per presentare la richiesta di sospensione) .

In caso di udienza predibattimentale a seguito di citazione diretta (**art. 554-ter c.p.p.**) **il termine di decadenza ultimo per la richiesta dei riti suddetti è la pronuncia della sentenza di NLP**, nelle sue possibili declinazioni.

I riti speciali incompatibili con l'udienza preliminare

- ▶ Nei **rito immediato** e nel **rito direttissimo**, strutturalmente compatibili con lo svolgimento di una fase dibattimentale, ma non con l'udienza preliminare, si «riespandono», **le regulae iuris delle nuove contestazioni nel dibattimento**:
- ▶ **art. 516 c.p.p.**
- ▶ **art. 517 c.p.p.**
- ▶ **art. 518 c.p.p.**
- ▶ Con le disposizioni di cui agli artt. 519, 520, 521, 522 c.p.p., in tema di modalità delle contestazioni, diritti delle parti, patologia delle contestazioni

Giudizio abbreviato e nuove contestazioni

Il paradigma-tipo di giudizio abbreviato s'innesta nel corpo dell'udienza preliminare, alle cui disposizioni è fatto espresso rinvio.

Le nuove contestazioni:

- **non sono consentite nell'abbreviato secco** (art. 441, co. 1 c.p.p., esclude l'applicazione dell'art. 423 c.p.p. Ciò risponde ad una funzione di garanzia per l'imputato e ad una logica premiale (**Corte cost n. 140/2010.**).
- La scelta del rito, implica rinuncia al contraddittorio, sanatoria delle nullità non assolute, limiti al rilievo delle inutilizzabilità (che non derivino dalla violazione di un divieto probatorio) preclusione delle questioni sulla competenza per territorio. Il **divieto vale, per l'abbreviato secco, anche nel caso di contestazione patologica (cioè errata)**
- sono consentite in caso di **ampliamento della base cognitiva** ossia **nell'abbreviato condizionato ad integrazione probatoria** (disposta su istanza di parte ex art. 448 co. 5, c.p.p. o di iniziativa dal giudice ex art. 441, co. 5, c.p.p., visto il richiamo operato all'art. 423 c.p.p. L'incremento dei materiali probatori rende la contestazione fluida. Necessità di consentire l'operatività di congegni di modifica/incremento della contestazione

Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni. Le garanzie per l'imputato

- ▶ L'art. 441-bis c.p.p. prevede che, laddove, nei casi di ampliamento della base cognitiva, il PM procede a **nuove contestazioni**, **l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie**.
- ▶ E' possibile la modifica della imputazione o la contestazione del reato connesso ex art. 12, comma 1, lett. b) o della circostanza aggravante.
- ▶ **L'art. 441-bis c.p.p. non richiama l'art. 423 c.p.p., co. 2, c.p.p. ossia la possibilità di chiedere il giudizio ordinario se è contestato il fatto nuovo (la tutela dell'imputato, in caso di contestazione del fatto nuovo, è garantita dalla necessità del consenso per procedere ad essa).**
- ▶ Il meccanismo del 441-bis, c.p.p. prevede, in ipotesi di reato riqualficato **in altro punibile con l'ergastolo**, **la revoca del rito abbreviato** e la introduzione dell'udienza preliminare.

I limiti di ammissibilità alle nuove contestazioni nel giudizio abbreviato enucleati dalle Sezioni Unite

- ▶ Sez. U , n. 5788 del 18/04/2019, dep. 2020, Halan Andry. Rv. 277706

«Nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell'art. 438, co. 5, c.p.p. o nel quale l'integrazione probatoria sia stata disposta a norma dell'art. 441, co. 5, dello stesso codice è possibile la modifica dell'imputazione **solo per i fatti emergenti dai predetti esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall'art. 423 c.p.p.(fatto diverso, reato connesso ex art. 12, lett. b, aggravante)**

- ▶ **Le ragioni della pronuncia:**

la **natura di giudizio allo stato degli atti** dell'abbreviato, in cui la premialità è correlata alla rinuncia al contraddittorio nella formazione della prova e ad una serie di eccezioni processuali (nullità a regime intermedio fisiologiche, inutilizzabilità non implicanti violazione di divieti probatori; incompetenza per territorio). **Dunque restano esclusi** dall'ambito delle nuove contestazioni i fatti noti, o **desumibili dagli atti**, e non regolarmente contestati ed anche erroneamente contestati (**contestazioni patologiche**).

Il fatto connesso non contestato dovrà essere oggetto di separato procedimento.

Fanno eccezione:

- a) le **rettifiche** relative ad imprecisioni o aspetti non sostanziali;
- b) la contestazione **modificativa o suppletiva** intervenuta dopo l'opzione per il rito, ma **prima della ordinanza di ammissione** (possibilità di revoca del consenso) .


In caso di modifiche della contestazione o di contestazioni suppletive in violazione dell'art. 441, co. 1 c.p.p., la sentenza è affetta da **nullità a regime intermedio** (Sez. U, Halan cit.; Sez. 4, n. 3758 del 03/06/2014, dep. 2015, Costa, Rv. 263196)

I conseguenti diritti delle parti

- ▶ All'esito di nuove contestazioni l'imputato ha facoltà di scegliere:
- ▶ che si proceda **nelle forme ordinarie**, revocando così la sua opzione (il Giudice revoca l'ordinanza e fissa l'UP o la sua prosecuzione) ;
- ▶ che si proceda, **in abbreviato, alla assunzione di nuove prove, oltre i limiti dettati dall'art. 438, co. 5, c.p.p.** (necessità della integrazione; realizzazione di una economia processuale, **in relazione** – non ai tempi prevedibili dell'istruzione ma - **all'istruzione dibattimentale**), e salvo in tal caso il diritto del PM alla controprova

Il controllo sulla qualificazione giuridica nel patteggiamento: i limiti

- ▶ Ove non vi sia stata una modifica della contestazione anteriore alla richiesta di applicazione concordata di pena (art. 423 e 554-bis, c.p.p. co. 5 e 6) e dunque un controllo anteriore alla opzione del rito, **la verifica della correttezza della qualificazione è rimessa al Giudice di primo grado che vi procede ai soli fini della ammissione (art. 444 c.p.p.) o della sua non ammissione.**
- ▶ Stante la **natura negoziale dell'accordo** il Giudice **non** potrà dare in sentenza una **diversa qualificazione giuridica.**

- 
- ▶ **L'art. 448, co. 2-bis, c.p.p.** introdotto dalla legge n. 103/2017, affida alla **Corte di cassazione** il controllo sulla qualificazione giuridica successivo alla sentenza:
 - ▶ La norma stabilisce che «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, **al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto** e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»

La Giurisprudenza ha definito i limiti di tale controllo:

- ▶ la possibilità di dedurre, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata «rispetto al contenuto del capo di imputazione, **ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica**; è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gaaml, Rv. 283023; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842)».

La diversa qualificazione giuridica e il diritto delle parti di accedere ai riti premiali: l'onere di tempestiva sollecitazione

- ▶ Sez. U, n. 32351 del 26/06/2014, Tamborrino, Rv. 259925 - 01
- ▶ In materia di oblazione, nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., l'imputato, **qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione**, ha **l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione** del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio.

Messa alla prova le pronunce della Corte cost.

- ▶ La **Corte costituzionale**, con sentenza 2020, n. 14, ha **dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui, in seguito alla modifica dell'originaria imputazione, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova"**.
- ▶ La Corte costituzionale (5 luglio 2018, n. 141), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 c.p.p. presente articolo nella parte in cui, **in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante**, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.
- ▶ La Corte Costituzionale, con sentenza (27 aprile 2022, n. 146), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 c.p.p., nella parte in cui non prevede, **in seguito alla contestazione di reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., la facoltà dell'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli"**.

Qualificazione giuridica e messa alla prova: gli oneri delle parti

- ▶ In caso di richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice è tenuto a **verificare la correttezza della qualificazione giuridica** attribuita al fatto dall'accusa e può - ove la ritenga non corretta - **modificarla, traendone i conseguenti effetti sul piano della ricorrenza o meno dei presupposti dell'istituto in questione** (Fattispecie, in cui l'imputato era stato condannato in primo grado per un reato che non consentiva la misura della messa alla prova, mentre in appello il fatto era stato riqualificato in un reato che la avrebbe consentita, la S.C. ha ritenuto immune da censure il provvedimento con cui la Corte d'Appello aveva respinto l'istanza di restituzione in termini avanzata per accedere al beneficio, sul rilievo per cui l'imputato avrebbe dovuto richiederne l'applicazione al giudice di primo grado, nel termine di cui all'art. 464-bis cod. proc. pen., previa riqualificazione del reato in contestazione (Sez. 4, n. 36752 del 08/05/2018, Nenna, Rv. 273804).
- ▶ Il riconoscimento della diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice del dibattimento **non legittima l'imputato a proporre tardivamente la richiesta di messa alla prova**, in quanto l'inesatta contestazione del reato non preclude l'accesso al rito speciale che può essere avanzata nel termine di cui all'art. 464, comma 2, cod. proc. pen. deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto. (**Sez. 5, n. 31665 del 06/05/2021, M., Rv. 281767 - 02**).

Messa alla prova

- ▶ Sez. 6, n. 19673 del 08/04/2021, Amico, Rv. 281162 – 01; Sez. 5, n. 31665 del 06/05/2021, Locatelli, Rv. 281767 - 02

Il riconoscimento della diversa qualificazione giuridica del fatto in dibattimento non legittima l'imputato a proporre tardivamente la richiesta di messa alla prova, in quanto **l'inesatta contestazione del reato** non preclude l'accesso al rito speciale, giacché la messa alla prova ben può essere avanzata deducendosi l'erronea qualificazione giuridica del fatto

- ▶ Sez. 6 , n. 16669 del 26/10/2022, dep. 2023, Rv. 284610 – 01

In tema di messa alla prova, qualora, all'esito del dibattimento, i fatti siano accertati in modo **conforme alla contestazione** ma il giudice ritenga di **non condividerne la qualificazione giuridica**, egli **deve ammettere l'imputato alla messa alla prova** ove questi avesse presentato la relativa richiesta nei termini previsti dalla legge; qualora, invece, **i fatti siano accertati in modo difforme** dalla stessa imputazione, **la ammissione alla messa alla prova** può riguardare **anche la domanda presentata "ex novo"**.

Il procedimento per decreto penale

► (Sez. 6, n. 25275 del 23/05/2018, Cuppari, Rv. 274727

In tema di decreto penale di condanna, il GIP, a **fronte della richiesta contenente un'errata qualificazione giuridica del fatto**, è tenuto a disporre **la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 459 c.p.p.** senza emettere sentenza ex art. 129 c.p.p. con riferimento al reato erroneamente contestato (la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza di proscioglimento per difetto di querela emessa dal giudice delle indagini preliminari in relazione al contestato reato di cui all'art. 388 c.p., omettendo di rilevare che il fatto, per come contestato, integrava il reato di cui all'art.334 c.p., procedibile d'ufficio).